



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI 1

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Milano, 23 aprile 2015

Spettabile
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio IV
Via e-mail dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it

Oggetto: Consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.


In data 13 aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione IV – Ufficio IV, ha posto in consultazione fino al 24 aprile 2015 i tre seguenti documenti, anche sulla base della precedente consultazione pubblica del luglio 2014:

1. uno schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al Codice Civile e ad altri provvedimenti legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di bilancio, nonché le disposizioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva in merito agli obblighi di trasparenza delle società operanti nei settori estrattivi e forestale;
2. una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e quello che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte dallo schema di decreto di cui al punto precedente;
3. uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato

come noto prima dell'introduzione degli IAS/IFRS, e necessitante comunque di modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva.

Con riferimento allo schema di articolato di cui al documento n. 1, si trasmettono di seguito talune valutazioni, osservazioni e suggerimenti limitatamente alla redazione del bilancio di esercizio.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

A handwritten signature in dark ink, reading "Claudio Sottoriva". The signature is fluid and cursive, with a prominent horizontal stroke across the middle.

(Claudio Sottoriva)

Prof. Claudio Sottoriva

Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dipartimento di Scienze dell'Economia
e della Gestione Aziendale
Via Ludovico Necchi, 9 – uff. 202
20123 MILANO MI

E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it

1. Premessa

La Direttiva 2313/34/UE, prevede l'introduzione di un nuovo regime contabile, applicabile a tutte le società per le quali non sia altrimenti disposto il ricorso obbligatorio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare, la nuova Direttiva dispone l'abrogazione delle precedenti Direttive del Consiglio sui bilanci (Direttiva 78/660/CEE e Direttiva 83/469/CEE) e la modifica della Direttiva 2006/43/EC, relativa alla revisione legale dei conti (in tema di revisione legale dei conti si segnalano le ulteriori modifiche alla Direttiva 2006/43/CE recate dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 ed il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione).

È fatto obbligo agli Stati membri di recepire le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE entro il 20 luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio del 2016 o nel corso del medesimo anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione IV – Ufficio IV (di seguito indicato anche come "Ministero") ha avviato una consultazione pubblica relativa al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

2. Le due scelte fondamentali che devono essere considerate nel recepimento della Direttiva

Si ritiene che, ai fini del recepimento della nuova Direttiva, debbano essere considerati i seguenti due elementi:

- la trasposizione della nuova Direttiva contabile nell'ordinamento interno comporterà la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale in ambito di divieto di *gold plating*, in virtù della quale gli atti di recepimento di Direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse. È quindi consentito solo a seguito di dimostrate e comprovate esigenze di introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione della Direttiva; di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalla Direttiva; il mantenimento o l'introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della Direttive (espressamente indicato nel documento di consultazione reso pubblico dal Ministero);
- la modifica apportata al D.Lgs. 38/2005 relativamente alla applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati recata dal Decreto-legge 91/2014. In particolare, il Decreto-legge 91/2014 all'articolo 20, comma 2, ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali dirette a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle c.d. società chiuse. Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 20

del Decreto-legge ha modificato l'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con il quale sono state recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia nella redazione dei bilanci annuali o consolidati (secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002).

Si rammenta che l'applicazione degli IAS/IFRS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 38 del 2005, sono obbligate a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le capogruppo dei gruppi SIM, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del TUB¹, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione europea. Hanno invece facoltà di adottare i principi contabili internazionali le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare detti principi, le società diverse da quelle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata che redigono il bilancio consolidato, nonché le società incluse nel medesimo bilancio consolidato. Per le società diverse da quelle precedentemente indicate e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata era prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005). La mancata emanazione di tale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia - come evidenziato dalla Relazione tecnica di accompagnamento del Decreto-legge 91/2014 - non ha consentito, fino ad oggi, il ricorso a tale facoltà. La norma contenuta all'art. 20 del Decreto-legge 91/2014, eliminando per le società sopra ricordate il riferimento al predetto decreto interministeriale, consente loro di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Appaiono pertanto ragionevolmente individuabili due possibili scelte fondamentali in tema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE:

¹ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30 settembre 1993, Suppl. Ordinario n. 92.

	Conferma della possibilità di applicare i principi IAS/IFRS anche alle società c.d. "chiuse" in sede di conversione in legge del Decreto-legge 91/2014	
Scelte di fondo in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE	Recepimento "restrittivo" della Direttiva e mantenimento, in particolare, dell'attuale struttura di fondo della logica valutativa derivante dalla IV e dalla VII Direttiva CEE; recepimento delle sole disposizioni obbligatorie della Direttiva (IPOTESI 1)	Recepimento "estensivo" della Direttiva e adozione di tutte le opzioni previste dalla Direttiva al fine di avvicinare quanto più possibile (nei limiti della Direttiva) le norme del Codice Civile ai principi contabili internazionali (IPOTESI 2)

In relazione al nuovo quadro della disciplina contabile in Italia e tenuto conto delle innovazioni apportate dal Decreto-legge 91/2014 le norme del Codice Civile potrebbero essere modificate solo restrittivamente in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE (ipotesi 1). Alternativamente, il Legislatore – indipendentemente dalle modifiche apportate al D.Lgs. 38/2005 dal Decreto-legge 91/2014 – potrebbe scegliere di allineare la normativa interna (Codice Civile) ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati recependo in maniera estensiva le disposizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE (ipotesi 2). In tale secondo caso, si conseguirebbe un'auspicabile omogeneizzazione nella redazione dei bilanci da parte di tutte le imprese (nel solco delle modifiche al D.Lgs. 38/2005 apportate dal Decreto-legge 91/2014) coerentemente alle modifiche ai testi originari della IV e della VII Direttiva CEE via via approvate a livello comunitario².

E' chiaro che se si volesse mantenere l'attuale forte discriminazione tra soggetti IAS adopter e soggetti non IAS adopter (ancorché magari operanti in settori simili ed aventi simili dimensioni) si manterrebbe l'attuale significativa non comparabilità sostanziale tra i bilanci (di esercizio e consolidati) che le imprese redigono e verrebbe mantenuta l'impossibilità per i soggetti non IAS adopter di "sfruttare" talune possibilità previste invece dai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati.

3. Le proposte di modifica dello schema di articolato del Codice Civile e di altri provvedimenti legislativi (D.Lgs. 127/1991 per quanto riguarda la disciplina della redazione del bilancio consolidato di gruppo in particolare)

L'intenzione, tramite la seconda consultazione pubblica avviata dal Ministero sul recepimento della Direttiva 34/2013/UE avviata in data 13 aprile 2015, è quella di ottenere valutazioni, commenti e suggerimenti sui tre documenti in precedenza individuati.

Con riferimento alla riforma della disciplina della redazione del bilancio di esercizio, nel prosieguo si formulano talune proposte di modifica al fine di un possibile miglior coordinamento lessicale e di un maggior allineamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS in considerazione delle possibilità offerte alla Direttiva 2013/34/UE, facendo – ove ritenuto opportuno – riferimento ai documenti elaborati dall'OIC nel 2006 e nel 2008 relativi ad un'ipotesi di attuazione delle Direttive 2003/51/CE e 2001/65/CE e 2006/43/CE.

In particolare si propone in sintesi:

² In tal senso si è espressa anche l'ASSONIME nel documento di risposta alla consultazione pubblica del luglio 2014 nel quale viene affermato che "la direttiva dovrebbe essere adottata non limitandosi alle novità di natura obbligatoria ma valutando l'esercizio potenziale di tutte le opzioni in essa contenute".

- a) l'esplicitazione di un trattamento coerente dell'operazione di *leasing* al principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- b) la valutazione degli investimenti immobiliare non strumentali all'attività secondo il loro *fair value*;
- c) l'abolizione della possibilità di capitalizzare i costi di impianto e di ampliamento, mantenendo la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo aventi utilità pluriennale;
- d) l'abolizione del criterio *lifo*;
- e) l'abolizione della macroclasse A) dello schema di stato patrimoniale attivo;
- f) l'abolizione delle voci 4-bis e 4-ter dello schema di stato patrimoniale attivo;
- g) l'abolizione della macroclasse C) nello schema di stato patrimoniale passivo.

Si propongono altresì tre modifiche alla normativa attuale non direttamente poste in consultazione nel documento elaborato dal Ministero (in particolare, modifica dell'art. 2217 del Codice Civile e dell'art. 2403 del Codice Civile).

Per quanto riguarda l'iscrizione e la valutazione nel bilancio di esercizio degli strumenti finanziari derivati, appare opportuna la classificazione degli strumenti finanziari derivati passivi tra i debiti e non tra i Fondi per rischi ed oneri.

Ulteriormente, il rinvio contenuto nello schema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea rende applicabile lo IAS 32 secondo il quale, in estrema sintesi, uno strumento finanziario è rappresentato da qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per un'entità e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo del patrimonio netto per un'altra entità. Tra gli strumenti finanziari rientrano quindi, secondo i principi contabili internazionali, una pluralità di fattispecie come anche, ad esempio, le disponibilità liquide, i crediti e i debiti generati nel corso dello svolgimento dell'attività d'impresa. Sarebbe opportuno precisare che il riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea è applicabile "ove non diversamente disciplinato dalle norme contenute nella presente Sezione".

Da ultimo, si ritiene opportuno – in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE – recepire anche la Direttiva 2014/95/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

1. Codice Civile: prospetto di comparazione tra disposizioni vigenti e le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo.

PROPOSTE DI MODIFICA NON DIRETTAMENTE RIPORTATE NEL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 13 APRILE 2015

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2217 – Redazione dell’inventario</p> <p>1. L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.</p> <p>2. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.</p> <p>3. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette</p>		<p>Art. 2217 – Redazione dell’inventario</p> <p>1. L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.</p> <p>2. L’inventario si chiude con il bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.</p> <p>3. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette</p>	<p>Miglior coordinamento con disciplina redazione bilancio.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2403 – Doveri del collegio sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.</p> <p>2. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.</p>		<p>Art. 2403 – Doveri del collegio sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.</p> <p>2. Esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.</p>	<p>Miglior coordinamento con articolo 2409-bis e con D.Lgs. 39/2010.</p>

<p>Art. 2435 – Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente 		<p>Art. 2435 – Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura dell'organo amministrativo, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente 	<p>Miglior coordinamento con riforma diritto societario e con modalità di deposito del bilancio.</p>
--	--	---	--

PROPOSTE DI MODIFICA DIRETTAMENTE RIPORTATE NEL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. 2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 3. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. 	<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. 2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 3. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. 	<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'organo amministrativo non può disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. 2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 3. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, mediante l'utilizzo con segno negativo della apposita riserva del patrimonio netto. 	<p>Migliore coordinamento (parlare di passivo del bilancio non appare tecnicamente corretto non essendo il Patrimonio netto una passività e non essendo il bilancio un prospetto ma un insieme di documenti fra loro coordinati).</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Articolo 2366 (Formalità per la convocazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 2. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società [, diverse dalle società cooperative,] che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. 3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 		<p>Articolo 2366 (Formalità per la convocazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 2. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società [, diverse dalle società cooperative,] che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. 3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In ogni caso la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio mediante avviso comunicato ai soci deve pervenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 	<p>È stata aggiunta al comma 3 la previsione che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio debba in ogni caso pervenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Ciò per evitare che del deposito del progetto di bilancio nella sede sociale per i quindici giorni che precedono l'assemblea, stabilito dall'art. 2429, co. 3, affinché i soci possano prenderne visione, i soci possano avere notizia solo in data successiva, a causa del minore termine previsto per la comunicazione della convocazione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. 	<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. 	<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa deve evidenziare l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e del rendiconto finanziario che possono essere redatti in migliaia di euro. 	<p>Coordinamento con riforma diritto societario (modelli alternativi di amministrazione e controllo).</p> <p>Coordinamento con principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare, considerando che le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali devono obbligatoriamente redigere tali prospetti addizionali, e tenuto conto che già l'articolo 2427, al n. 4, a seguito delle innovazioni apportate alla disciplina del bilancio dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, prevede, tra l'altro, che la nota integrativa fornisca l'informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e, in particolare, la loro formazione e le utilizzazioni; si è ritenuto opportuno, in conformità ad una prassi ormai generalizzata, prevedere che le informazioni sulle variazioni delle voci di patrimonio netto siano espone in un apposito prospetto anziché nella nota integrativa. In tal modo, per ciò che riguarda il contenuto del bilancio, si è raggiunta uniformità tra le imprese tenute all'adozione degli IAS/IFRS e le altre imprese.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).</p> <p>1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).</p> <p>1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).</p> <p>1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>2. la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata privilegiando la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione o del contratto;</p> <p>3. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>4. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>5. si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>6. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>7. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L'importo derivante dalla modificazione dei criteri di valutazione, per la parte di competenza di esercizi precedenti, è imputato direttamente a patrimonio netto.</p>	<p>Rinumerazione interna al comma 1 per maggior leggibilità e miglior esplicitazione del principio "<i>substance over form</i>".</p> <p>La norma è stata integrata con la previsione che la parte dell'effetto derivante dal cambiamento del criterio di valutazione di competenza di esercizi precedenti deve essere imputata direttamente a patrimonio netto. Questa modalità di rilevazione è conforme ai principi contabili internazionali e risponde all'obiettivo di fornire la rappresentazione del conto economico dell'esercizio e del relativo risultato non alterata dall'effetto di componenti estranei alla gestione; di conseguenza, il conto economico esporrà il risultato economico che si sarebbe ottenuto se il nuovo criterio di valutazione fosse stato applicato da sempre.</p> <p>Anche se la norma non lo precisa, l'imputazione diretta a patrimonio netto dell'effetto del cambiamento deve intendersi al netto dell'eventuale effetto fiscale connesso, in quanto l'obiettivo della norma, per essere raggiunto pienamente, richiede che anche gli eventuali effetti fiscali associati a tale appostazione siano trattati coerentemente.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. 4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. 5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. 6. Sono vietati i compensi di partite. 	<p>Art. 2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico).</p> <p>IDENTICO</p>	<p>==</p>	<p>==</p>

CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE – VEDERE ALLEGATO 1)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. 3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. 5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. 6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo. 	<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. 3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. 5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. 6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo. 7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. 	<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. I terreni e i fabbricati destinati ad investimento immobiliare sono quelli posseduti al solo fine di ottenere incrementi di valore dell'investimento ovvero di ricevere canoni di locazione o utilità analoghe. 3. I beni in leasing, qualora l'operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nello stato patrimoniale del bilancio dell'utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del contratto di leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell'esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto. 4. Nella voce partecipazioni devono essere iscritte le quote di partecipazione in altre imprese, rappresentate o no da titoli, che danno luogo ad un rapporto di controllo o di collegamento o ad una joint venture. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. 5. Le azioni proprie sono rilevate nello stato patrimoniale a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. 6. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 	<p>Il comma 3, riguardante i beni in <i>leasing</i>, contiene una delle innovazioni più importanti nel processo di armonizzazione con gli IFRS. Come noto, i principi internazionali prevedono per le operazioni di <i>leasing</i> finanziario la contabilizzazione secondo il metodo finanziario, cioè con l'iscrizione dei beni acquisiti in <i>leasing</i> nell'attivo dell'utilizzatore in contropartita all'iscrizione al passivo del corrispondente debito. Le direttive contabili non si occupano in modo specifico del trattamento contabile delle operazioni di <i>leasing</i>. Con la riforma del gennaio 2003 era stata introdotta una modificazione all'art. 2427, prescrivendo alle società di indicare nella nota integrativa gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale. L'introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza economica dell'operazione si riflette sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di <i>leasing</i> finanziario nei casi in cui esse effettivamente realizzano nella sostanza una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene.</p>

		<p>7. Nella voce "debiti verso dipendenti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>8. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.</p> <p>9. Devono essere iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive relative alle differenze temporanee, deducibili e imponibili in esercizi futuri, tra il valore delle attività e passività iscritto in bilancio ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, o relative al beneficio fiscale futuro ottenibile dal riporto a nuovo di perdite fiscali. L'iscrizione di imposte differite attive è effettuata solo quando il loro realizzo sia da ritenersi ragionevolmente certo. Quando non si riferiscono a proventi e oneri imputati direttamente a patrimonio netto, le imposte differite sono iscritte a conto economico.</p> <p>10. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>Conseguentemente la nuova norma prevede l'obbligo di iscrivere i beni in <i>leasing</i> nel bilancio dell'utilizzatore nel caso in cui l'operazione abbia funzione finanziaria, e detta una presunzione dell'esistenza di tale funzione quando, a seguito del contratto di <i>leasing</i>, la parte prevalente di rischi e benefici connessi ai beni utilizzati in locazione finanziaria si trasferiscono sostanzialmente in capo al locatario, così come la medesima presunzione sussiste quando il valore effettivo del bene al momento del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto pattuito. Ne discende che non è solo dall'esistenza dell'opzione di riscatto prevista contrattualmente che deriva l'obbligo di adottare la metodologia finanziaria, ma dall'insieme delle condizioni contrattuali che portano a ritenere che di fatto si sia realizzato il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto del <i>leasing</i>.</p> <p>Il comma 4 definisce il contenuto della voce Partecipazioni nella quale sono da iscrivere esclusivamente le quote di partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto (indicate come joint venture secondo la terminologia invalsa nella prassi).</p>
--	--	--	---

CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO – VEDERE ALLEGATO 2)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).</p> <p>1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p>2. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</p> <p>3. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</p> <p>4. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.</p>	<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).</p> <p>IDENTICO</p>	<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).</p> <p>IDENTICO</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
		<p>Art. 2425-ter (Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto).</p> <p>1. Il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto deve indicare, per l'esercizio e per quello precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammontare, all'inizio dell'esercizio, del capitale e delle riserve, distinguendo queste ultime in ragione della loro origine e disciplina legale o statutaria, nonché dell'utile o della perdita dell'esercizio precedente; b) la destinazione del risultato dell'esercizio precedente; c) l'utile o la perdita dell'esercizio; d) distintamente per le fattispecie di cui ai numeri 3 e 5 del comma 1 dell'articolo 2426 ed ai numeri 3 e 5 del comma 2 dell'articolo 2426-bis, i proventi e gli oneri che nell'esercizio sono stati imputati direttamente a patrimonio netto, ed i proventi e gli oneri che nell'esercizio sono stati trasferiti dalle voci di patrimonio netto al conto economico; e) gli incrementi o riduzioni di ciascuna voce del patrimonio netto derivanti da cambiamenti di principi contabili o da rettifiche di errori; f) gli incrementi di ciascuna voce del patrimonio netto derivanti, nell'esercizio, da apporti dei soci, e le riduzioni di ciascuna voce derivanti da distribuzioni di riserve, o da rimborsi di conferimenti, o da provvedimenti di copertura di perdite non indicati nella lettera b); g) le altre movimentazioni, nel corso dell'esercizio, del capitale e delle riserve; h) gli effetti dell'acquisto e dell'alienazione di azioni proprie; i) l'ammontare, al termine dell'esercizio, del capitale, delle riserve distinte come richiesto dalla lettera a), e del risultato dell'esercizio. <p>2. Per ciascuna delle riserve contenute nella lettera i) deve essere indicata, ove esistente, la parte non disponibile, oppure non distribuibile.</p>	<p>Coordinamento con principi contabili internazionali IAS/IFRS</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
	<p>Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario) 1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.</p>	<p>Art. 2425-quater (Rendiconto finanziario) 1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.</p>	

CRITERI DI VALUTAZIONE – VEDERE ALLEGATO 3)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA – VEDERE ALLEGATO 4)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo [fair value] degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p> <p>b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;</p> <p>c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.</p>	<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;</p> <p>c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;</p> <p>d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p>	<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;</p> <p>c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;</p> <p>d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.</p> <p>3) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>d) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o</p>	<p>Spostamento delle informazioni richieste nell'art. 2427 relativo al contenuto della nota integrativa.</p>

(segue)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.</p>	<p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.</p>		

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2428 (Relazione sulla gestione)</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; <p>il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p>	<p>Art. 2428 (Relazione sulla gestione)</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 	<p>Art. 2428 (Relazione sulla gestione)</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 	<p>Si propone un'opportuna rinumerazione interna dell'art. 2428 del Codice Civile. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal comma 2 sono stati trasferiti all'art. 2427 i nn. 3 e 4; - il comma 5 proposto, risolvendo – in conformità ad una prassi diffusa ma finora non espressamente convalidata dalle norme – un problema di notevole rilevanza pratica, consente che la relazione sulla gestione della singola impresa che redige il bilancio consolidato costituisca un unico documento con quella relativa alla gestione del gruppo.

<p>5) i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>5) i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>5) i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>4) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;</p> <p>5) l'elenco delle sedi secondarie della società.</p> <p>4. Se la società redige il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione può costituire un unico documento con quella riferita all'insieme delle imprese consolidate.</p>	
---	--	---	--

		<p>Art. 2428-bis (Dichiarazione di carattere non finanziario)</p> <p>1. Le imprese di grandi dimensioni, di cui al paragrafo 4) dell'articolo 2) della Direttiva 2013/34/UE, che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura dell'esercizio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione o in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.</p> <p>2. La relazione deve in ogni caso contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; d) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; e) il risultato di tali politiche; f) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; g) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa; h) riferimenti, ove opportuno, agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. <p>3. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.</p>	
--	--	--	--

		<p>5. Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al comma 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa.</p> <p>6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica l'avvenuta predisposizione ed il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.</p>	
--	--	--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata)</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3</p> <p>voci B9(c), B9(d), B9(e)</p> <p>voci B10(a), B10(b), B10(c)</p> <p>voci C16(b) e C16(c)</p> <p>voci D18(a), D18(b), D18(c)</p> <p>voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9,</p>	<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</p> <p>3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3</p> <p>voci B9(c), B9(d), B9(e)</p> <p>voci B10(a), B10(b), B10(c)</p> <p>voci C16(b) e C16(c)</p> <p>voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)</p> <p>voci D19(a), D19(b), D19(c), D19 (d).</p> <p>1. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p>	<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; la voce D dell'attivo può essere compresa nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce D del passivo può essere compresa nella voce C; nelle voci CII dell'attivo e C del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e dalla redazione del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto.</p> <p>3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3</p> <p>voci B9(c), B9(d), B9(e)</p> <p>voci B10(a), B10(b), B10(c)</p> <p>voci C16(b) e C16(c)</p> <p>voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)</p> <p>voci D19(a), D19(b), D19(c), D19 (d).</p> <p>3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p>	

<p>le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>-[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>-[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>- [6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".</p> <p>-[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>-[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma .</p>	<p>5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427 bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424-bis, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6) limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter) anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 23), 25) anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p> <p>6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22- bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>7. IDENTICO</p> <p>7-bis. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>8. IDENTICO</p>	<p>5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427 bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>4. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424-bis, dal primo comma, numeri 5) e 8) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 10) limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 16), 29), 33), 36) anche omettendo la ripartizione per categoria, 26), 34), 35) anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 36), 38) anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal numero 7).</p> <p>5. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22- bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>6. Le società indicate nel primo comma sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>7. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma .</p> <p>8. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>9. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma .</p>	
--	---	---	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
	<p>2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese)</p> <p>1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2435 - bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>2. Gli schemi di bilancio delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:</p> <p>1) del rendiconto finanziario;</p> <p>2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma, dell'articolo 2427, numeri 9) e 16).</p> <p>3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.</p> <p>3. Non sono applicabili le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.</p> <p>Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese)</p> <p>1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>2. Gli schemi di bilancio delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:</p> <p>a) del rendiconto finanziario;</p> <p>b) del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto;</p> <p>c) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 17) e 26);</p> <p>d) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.</p> <p>4. Non sono applicabili le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.</p> <p>5. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435 bis delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435 bis delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	